

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;
- la Legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", ed in particolare l'art. 11 quaterdecies "Interventi strutturali, per la ricerca e l'occupazione" che, al comma 5, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o, se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione eserciti le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016,

"Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii. e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l'art. 3 che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;
- l'art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale da proporre alla Regione per l'approvazione;
- l'art. 56 relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 2 dispone quanto segue:
 - il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA;
 - i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale;
 - i tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale;

Visto il Regolamento Regionale del 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" e in particolare:

- l'art. 3 il quale dispone che i distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi. Per la razionalizzazione dei censimenti e dei prelievi i distretti

vengono suddivisi in aree di gestione che tengono conto anche dei diversi istituti faunistici ricadenti all'interno del distretto stesso. Per meglio orientare i prelievi, possono essere individuate ulteriori sub-aree di caccia;

- l'art. 11 del medesimo il quale dispone:
 - al comma 1 che i piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovidi e i relativi censimenti, articolati per specie, sesso e classi di età, debbono essere presentati per l'approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data di inizio del prelievo venatorio dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei Parchi;
 - al comma 2 che sui piani di abbattimento venga acquisito il parere dell'ISPRA anche attraverso appositi protocolli di intesa;
 - al comma 4 che l'Amministrazione competente approva i piani di prelievo degli ungulati, articolati per distretti ed istituti, verificandone la conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione;
 - al comma 5 che l'Amministrazione competente, previa verifica della corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie, provvede all'assegnazione della quota dei capi da prelevare nelle medesime;

Vista inoltre la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Visto, altresì, il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023" approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, ed in particolare la Parte 2 "OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI DI PIANIFICAZIONE" dove si prevede per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di importanti impatti alle attività antropiche, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell'entità economica dei danni, ma si prefiggono quale risultato la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie. Nello specifico, la pianificazione delle azioni gestionali per il daino (§ 2.7), definisce:

- tra gli obiettivi (§ 2.7.1), la riduzione degli impatti alle attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità), in particolare nelle unità territoriali provinciali più vulnerabili (cfr. § 1.9.7.1). Ciò in un'ottica gestionale mirata a conservare l'ungulato con popolazioni vitali, unicamente entro l'areale storico di presenza stabile del

daino (area a gestione conservativa), che si sviluppa nei Comprensori C2 e C3. Per i nuclei demografici presenti nel Comprensorio C1, stanti le caratteristiche dello stesso (agricoltura intensiva e fitta rete viaria: cfr. § 1.1.2.2), è prevista invece la rimozione; analoga scelta gestionale sarà adottata per gli eventuali nuclei di nuova formazione (frutto di introduzioni accidentali e/o illegali, o per espansione d'areale);

- tra le azioni (§ 2.7.2):

- Nel comprensorio 1 un obiettivo non conservativo nei confronti del mammifero. Il prelievo venatorio deve quindi tendere alla totale rimozione degli individui presenti. Ai distretti di gestione individuati entro tale comprensorio, o che abbiano estensione uguale o superiore al 25% della superficie totale inclusa entro il comprensorio 1, si applica questo obiettivo gestionale;

- nei comprensori 2 e 3, la programmazione delle presenze del daino deve avvenire coerentemente con l'area a gestione conservativa, entro cui è prevista la gestione a lungo termine dell'ungulato. L'area interessa tutte le unità territoriali provinciali, con l'eccezione di Ferrara (interamente inclusa nel comprensorio 1), Ravenna e Rimini e si estende per 3.907 kmq, circa, nei comprensori omogenei 2 e 3;

- un modello gestionale che prevede, tra l'altro:

- nel comprensorio 1, in virtù delle caratteristiche ambientali che lo contraddistinguono, il tiro da posizione sopraelevata, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili), tree-stands ecc. sia elementi del paesaggio (es. argini), in modo da avere garanzia della sicurezza del tiro (indicativamente: angoli della traiettoria rispetto al piano di campagna $\geq 2,5^\circ$, con presenza di "parapalle" naturali quali argini e terrapieni). Particolare attenzione deve essere posta nella gestione faunistico-venatoria dei due nuclei demografici, descritti al paragrafo 1.5.7.2 [Lido di Classe (RA) e Lido di Volano (FE)], che, qualora utilizzino territori di competenza di più enti ivi compreso il Parco regionale del Delta del Po, necessitano dell'approvazione di un piano di gestione dedicato e coordinato che preveda il ricorso a specifici piani di limitazione della specie;

- nei comprensori 2 e 3 e con riferimento ai distretti a gestione conservativa della specie, i distretti di gestione tra loro adiacenti, compresi in misura preponderante nello stesso comprensorio (estensione \geq al 75% della superficie complessiva dell'unità di gestione), posti sui versanti della medesima vallata, è necessario realizzino le operazioni di stima quali-quantitativa entro lassi di tempo contenuti (due week-end consecutivi), al fine di limitare il rischio di conteggi ripetuti degli stessi gruppi. Entro

la medesima unità di gestione (distretto) la contemporaneità deve essere invece garantita. Le Aziende Venatorie è necessario svolgano queste operazioni simultaneamente agli ATC. Per definire entità e struttura dei piani di prelievo, risultano opportuni confronti tecnici tra i Soggetti gestori afferenti al medesimo distretto, che tengano conto dei dati conoscitivi di maggiore importanza (trend demografico, relazioni spaziali tra gli esemplari del distretto, movimenti stagionali, entità e distribuzione dei danni, successo di prelievo etc.), al fine della formulazione delle proposte di prelievo;

Richiamata la propria deliberazione n. 429 del 4 maggio 2020, "Calendario venatorio regionale - Stagione 2020/2021", come rettificato dalla Determinazione dirigenziale n. 8326 del 19 maggio 2020, che consente il prelievo in selezione del daino, secondo quanto stabilito nel seguente prospetto estratto dall'Allegato B approvato con il citato provvedimento:

TEMPI DI PRELIEVO IN SELEZIONE DEL daino	SESSO	CLASSE SOCIALE
2 settembre - 30 settembre	M	I
1° novembre - 15 marzo	M	I, II e III
2 gennaio - 15 marzo	F	I e II
	M e F	0
in aree a gestione non conservativa (C1)	SESSO	CLASSE SOCIALE
2 settembre - 30 settembre	M	I
1° novembre - 15 marzo	M	I, II e III
2 gennaio - 31 marzo	M e F	tutte le classi

Dato atto che la sopracitata deliberazione n. 429/2020 prevede inoltre nell'Allegato 1, punto 4.6, che la caccia agli ungulati sia consentita secondo quanto previsto dal R.R. n. 1/2008 preferibilmente con munizioni atossiche. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F, dove può essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro;

Richiamate le indicazioni per la predisposizione dei piani di prelievo degli ungulati e dei galliformi relativi alla stagione venatoria 2020-2021, che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo <https://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/ispra/no-homepage/stato-emergenziale-per-epidemia-di-covid-19.-indicazioni-per-i-piani-di-prelievo-di->

ungulati-e-galliformi, a seguito dello stato di emergenza sanitaria COVID-19 e in base al fatto che non è stato possibile lo svolgimento dei previsti censimenti primaverili degli ungulati, funzionali alla richiesta del previsto parere annuale sui piani di prelievo ad ISPRA stesso;

Viste le note pervenute dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca relative ai dati richiesti da ISPRA nelle sopracitate indicazioni per la predisposizione dei piani di prelievo in selezione del daino nonché le proposte di prelievo conseguenti, acquisite agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, per tutto il territorio regionale;

Verificate, da parte del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, la conformità alle indicazioni contenute nei vigenti strumenti di pianificazione nonché la corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie;

Richiamata altresì la nota Prot.24/07/2020.521033.U con la quale il Servizio Attività Faunistico-venatorie e Pesca ha inviato ad ISPRA la richiesta di parere sui piani di prelievo del daino per la stagione 2020 - 2021, corredati, così come indicato da ISPRA nelle citate indicazioni, dal resoconto gestionale riferito al passato quinquennio per ciascun distretto di gestione, con riferimento:

- ai dati di censimento suddivisi per sessi e classi di età al fine di valutare l'andamento della popolazione (attraverso il calcolo dell'incremento utile annuo) e la struttura della popolazione presente;
- ai piani di prelievo proposti annualmente suddivisi per sessi e classi di età;
- ai piani di prelievo realizzati, suddivisi per sessi e classi di età, al fine di consentire una valutazione di quanto questi si siano discostati dai valori complessivi e dalla struttura di quanto proposto nonché, in caso di perdurante inefficienza nel prelievo, valutare l'effettivo sforzo di caccia o la correttezza della stima della popolazione effettivamente presente sul territorio;
- agli obiettivi gestionali definiti dal "Piano faunistico regionale" in termini di densità o di non vocazionalità del distretto interessato;
- agli shape file di ciascun distretto interessato;

Richiamato infine il parere espresso da ISPRA con nota protocollo n. 36922 del 10 agosto 2020, trattenuto agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con Prot. 10/08/2020.0546413.E, con il quale si esprime parere favorevole sul prelievo del daino proposto per la stagione venatoria 2020 - 2021, raccomandando tuttavia, considerata la bassa percentuale di realizzazione dei piani di prelievo riferiti agli ultimi anni, l'adozione di tutti gli strumenti necessari ad assicurare un prelievo equilibrato in termini di classi d'età e sessi anche

qualora non dovesse essere completato il piano di abbattimento autorizzato ed evidenziando l'opportunità di attivare il prelievo venatorio anche per il nucleo di daini della "Pineta di Classe" (RA) ricadenti nell'area contigua al parco cacciabile, al fine di contribuire all'eradicazione di tale nucleo;

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione del piano di prelievo in selezione del daino, così come indicato nell'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante del medesimo;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 565 del 25 maggio 2020 con la quale si è provveduto ad approvare il Piano di prelievo del capriolo per la stagione venatoria 2020-2021, rinviando a successivi atti l'approvazione definitiva del piano di prelievo del capriolo riferito, tra l'altro, all'ATC PR6 Distretti 1, 2, 3, 4 e 5 prevedendo comunque per i suddetti distretti un numero "prudenziale" di capi prelevabili ridotti ad un terzo dei contingenti richiesti in attesa degli elementi conoscitivi richiesti da ISPRA;

Dato atto che con nota PG/2020/397891 del 28 maggio 2020 si è provveduto a richiedere all'ATC PR6 i necessari ulteriori elementi conoscitivi riferiti ai sopra indicati distretti di gestione e che detto ATC ha inviato i dati definitivi in data 22 luglio 2020;

Dato atto inoltre che in data 5 giugno 2020 è pervenuta al Servizio competente una nota con la quale l'ATC MO3 ha inviato ulteriori dati di abbattimento del capriolo realizzati nei distretti B ed M nella stagione venatoria 2019-2020, pervenuti in ritardo a causa delle misure restrittive adottate per far fronte all'emergenza causata dal virus SARS-CoV-2, chiedendo una revisione del piano di prelievo approvato con deliberazione n. 565/2020 relativamente a tali distretti;

Richiamata la nota Prot.24/07/2020.521148.U con la quale il Servizio Attività Faunistico-venatorie e Pesca ha inviato ad ISPRA la richiesta di parere sui piani di prelievo del capriolo per la stagione 2020 - 2021 pervenuti dall'ATC PR6 e dall'ATC MO3;

Visto il parere espresso da ISPRA con nota protocollo n. 36930 del 10/08/2020, trattenuto agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con Prot. 10/08/2020.0546429, con il quale si esprime parere favorevole sulla proposta di prelievo del capriolo per la stagione venatoria 2020-2021 per i distretti B ed M dell'ATC MO3 mentre si richiede una riduzione dei capi proposti dall'ATC PR6 come di seguito indicato:

Istituto (ATC - AFV - Area Contigua)	Denominazione proponente	Distretto	densità obiettivo del distretto	ultima densità rilevata	n° capi in prelievo	M1	M2	F1	F2	M0	F0
ATC	PR6	PR6 D1	15	19,4	150	22	38	16	32	14	28
ATC	PR6	PR6 D2	15	15,9	40	6	7	3	12	7	5
ATC	PR6	PR6 D3	15	27,1	120	24	33	13	27	10	13
ATC	PR6	PR6 D4	15	22,9	150	12	39	19	36	27	17
ATC	PR6	PR6 D5	15	29,7	80	5	17	16	22	13	7
AFV	Belforte	PR6 D5	15	14,1	40	5	15	3	9	5	3

Ritenuto pertanto di provvedere all'integrazione della propria deliberazione n. 565/2020 con la quale è stato approvato il "Piano di prelievo del capriolo in selezione nella Regione Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2020/2021", recependo integralmente quanto indicato da ISPRA nel proprio parere quanto al prelievo nell'ATC PR6 nonché nei distretti B ed M dell'ATC MO3;

Richiamata infine la propria deliberazione n. 430 del 4 maggio 2020 relativa al piano di prelievo del cinghiale per la stagione venatoria 2020/2021;

Dato atto che il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, con nota del 4/8/2020, ha comunicato di aver indicato, per mero errore materiale, per l'AFV Alto Tevere il periodo di prelievo 1° ottobre - 31 dicembre 2020 anziché 1° novembre - 31 gennaio 2021;

Ritenuto pertanto di provvedere alla modifica della citata deliberazione n. 430/2020 sostituendo il periodo indicato per il prelievo del cinghiale per l'AFV Alto Tevere della Provincia di Forlì-Cesena con il periodo dal 1 novembre - 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020, recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022", ed in particolare l'allegato D, recante la nuova "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

Viste altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- le seguenti proprie deliberazioni:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
 - n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
 - n. 1159 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

- n. 733 del 25 giugno 2020 "Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza covid-19. Approvazione";

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare il piano di prelievo del daino in selezione nella Regione Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2020-2021, così come riportato nell'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 3) di integrare la deliberazione n. 565/2020 "Piano di prelievo del capriolo in selezione per la stagione venatoria 2019-2020" approvando i piani di prelievo definitivi relativi all'ATC PR6 e all'ATC MO3, così come definiti nell'Allegato 2 al presente atto;
- 4) di modificare il periodo di prelievo riferito all'AFV Alto Tevere ricadente nel territorio di Forlì-Cesena di cui alla deliberazione n. 430/2020, relativa al prelievo del cinghiale per la stagione venatoria 2020/2021, sostituendolo con il periodo 1° novembre 2020 - 31 gennaio 2021;
- 5) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
- 6) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.